



Bruxelles, 13 novembre 2017
(OR. en)

14115/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0408 (COD)**

**SIRIS 188
FRONT 461
SCHENGEN 79
COMIX 747
CODEC 1768**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13453/17
n. doc. Comm.:	15813/16
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 - Mandato per l'avvio dei negoziati interistituzionali

Nella riunione dell'8 novembre 2017 il Coreper ha concordato di incaricare la presidenza di avviare negoziati interistituzionali sulla base del testo di compromesso riveduto, che figura in allegato.

Le modifiche alla proposta originale della Commissione sono indicate come segue: il testo nuovo o modificato è in grassetto sottolineato. Le soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Il SIS è una delle principali misure compensative **e uno dei principali strumenti di contrasto** che contribuiscono a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, sostenendo la cooperazione operativa fra guardie di frontiera, autorità di polizia, doganali e altre autorità [...] **competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagini o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali** e autorità competenti per l'immigrazione¹.

¹ Testo in linea con l'articolo 29, paragrafo 1, lettera c).

- (2) **Inizialmente** il SIS è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni², firmata il 19 giugno 1990 (convenzione di Schengen). L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio³ e della decisione 2001/886/GAI del Consiglio (SIS)⁴ e il SIS II stesso è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006⁵ e decisione 2007/533/GAI del Consiglio⁶. Il SIS II ha sostituito il SIS istituito sulla base della convenzione di Schengen.
- (3) Tre anni dopo l'entrata in funzione del SIS II, la Commissione ha svolto una valutazione del sistema ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59 e dell'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI. La relazione di valutazione e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sono stati adottati il 21 dicembre 2016⁷. Le raccomandazioni espresse in tali documenti **sono** [] recepite, laddove appropriato, nel presente regolamento.

² GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

³ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

⁴ Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

⁶ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

⁷ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, e documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione.

- (4) Il presente regolamento costituisce la base legislativa necessaria per disciplinare il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale⁸ costituisce la base legislativa necessaria per disciplinare il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Il fatto che la base legislativa necessaria per disciplinare il SIS consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il SIS costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale **e che dovrebbe includere un'unica rete di uffici SIRENE al fine di garantire lo scambio di informazioni supplementari.** È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.
- (6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS, **alcuni elementi della** [...] sua architettura tecnica, [...] il suo finanziamento, fissare regole relative al suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento **e del trattamento** dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di [...] **dati** biometrici e ulteriori norme sul trattamento dei dati.

⁸ Regolamento (UE) 2018/...

- (7) Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali **che possono contenere** [...] una copia completa o parziale della banca dati del SIS **che può essere condivisa da due o più Stati membri**. Poiché il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa **volto a garantire la sicurezza e una gestione efficace della migrazione**, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello sia centrale sia nazionale. **La disponibilità del SIS dovrebbe essere soggetta a un attento monitoraggio a livello centrale e degli Stati membri e ogni incidente che implichi un'indisponibilità per gli utenti finali dovrebbe essere registrato e comunicato ai portatori di interesse a livello nazionale e dell'UE.** [...] Ogni Stato membro dovrebbe [...] istituire **una** [...] copia di riserva (backup) **per il suo** sistema **nazionale**. **Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire una connettività senza interruzioni al SIS centrale con punti di connessione duplicati e separati fisicamente e geograficamente. Il SIS centrale dovrebbe essere gestito in modo da assicurarne il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. A tale scopo potrebbe essere usata una soluzione attiva-attiva.**
- (7 bis) L'architettura tecnica del SIS può essere oggetto di modifiche in seguito a sviluppi tecnici garantendo nel contempo il massimo livello di disponibilità per gli utenti finali a livello centrale e nazionale, il rispetto di tutti i requisiti applicabili in materia di protezione dei dati, i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS, nonché una rete di comunicazione virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e lo scambio di informazioni tra gli uffici SIRENE. Le modifiche dovrebbero essere decise sulla base di una valutazione dell'impatto e dei costi e saranno comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- (8) È necessario tenere un manuale recante le modalità dettagliate di scambio di [...] informazioni supplementari relative all'azione da intraprendere in seguito alle segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (gli uffici SIRENE) dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni.

- (9) Per provvedere a uno scambio efficace di informazioni supplementari [...], è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE.
- (10) La gestione operativa delle componenti centrali del SIS è esercitata dall'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁹ ("agenzia"). Per consentire all'agenzia di dedicare le risorse finanziarie e umane necessarie a coprire tutti gli aspetti della gestione operativa del SIS centrale **e dell'infrastruttura di comunicazione**, il presente regolamento dovrebbe stabilirne dettagliatamente i compiti, in particolare riguardo agli aspetti tecnici dello scambio di informazioni supplementari.
- (11) Fatti salvi la responsabilità **primaria** degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS, **e il ruolo degli uffici SIRENE quali coordinatori della qualità**, l'agenzia dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di presentare a intervalli regolari relazioni **alla Commissione e** agli Stati membri.
- (12) Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali. **Gli Stati membri dovrebbero comunicare al meccanismo di cooperazione statistiche relative al diritto di accesso, alla rettifica di dati inesatti e alla cancellazione di dati archiviati illecitamente.**

⁹ Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

(13) Il SIS dovrebbe contenere ulteriori categorie di dati che consentano agli utenti finali di adottare decisioni informate sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Pertanto le segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno dovrebbero comprendere informazioni sulla decisione su cui si basa la segnalazione. Inoltre, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere un riferimento al documento d'identificazione personale o al numero di identificazione personale e una copia di tale documento se disponibile.

(13 bis) Laddove disponibili, tutti i dati pertinenti, in particolare il nome, dovrebbero essere inseriti in fase di creazione di una segnalazione, per ridurre al minimo il rischio di falsi riscontri positivi e attività operative non necessarie.

(14) Il SIS non dovrebbe conservare i dati usati per l'interrogazione, ad eccezione dei registri conservati per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati.

(15) Il SIS, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata (per evitare i disagi causati da errori di identificazione), fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente trattati.

- (16) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché gli utenti finali ogni volta che sono autorizzati a consultare una banca dati della polizia nazionale o dell'immigrazione, consultino parallelamente il SIS in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali.
- (17) È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici e delle immagini facciali a fini di identificazione. L'uso di immagini facciali a fini di identificazione nel SIS dovrebbe **in particolare** [...] contribuire a garantire la coerenza nelle procedure di controllo di frontiera in cui l'identificazione e la verifica dell'identità devono essere effettuate mediante dati dattiloscopici e immagini facciali. L'interrogazione con i dati dattiloscopici dovrebbe essere obbligatoria in caso di dubbio sull'identità di una persona. [...]

¹⁰ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (18) Le impronte digitali **o palmari** rilevate sul luogo del reato dovrebbero poter essere confrontate con i dati dattiloscopici conservati nel SIS, se si può stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo. **È opportuno rivolgere un'attenzione particolare alla definizione di norme di qualità applicabili alla conservazione dei dati biometrici, inclusi i dati dattiloscopici latenti.** Per reati gravi dovrebbero intendersi i reati elencati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio¹¹ e per reati terroristici i reati [...] **corrispondenti o equivalenti a uno dei reati** di cui alla **direttiva (UE) 2017/541**¹² [...] ¹³.

(18 bis) Dovrebbe essere possibile in tutti i casi identificare una persona utilizzando dati dattiloscopici. Allorché l'identità di una persona non possa essere accertata con altri mezzi, è opportuno utilizzare i dati dattiloscopici per cercare di accertarla.

- (19) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non dovrebbe incidere sull'azione da eseguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

¹¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

¹² Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

¹³ [...]

- (20) È possibile migliorare il grado di efficacia, armonizzazione e coerenza sancendo l'obbligo di inserire nel SIS tutti i divieti d'ingresso emessi dalle autorità competenti degli Stati membri secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE¹⁴ e stabilendo norme comuni sull'inserimento di tali segnalazioni in seguito al rimpatrio del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione nel SIS. Si dovrebbe così garantire l'efficace esecuzione dei divieti d'ingresso ai valichi di frontiera esterni, impedendo di fatto il rientro nello spazio Schengen.
- (21) È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme obbligatorie sulla consultazione delle autorità nazionali, e sulla comunicazione alle stesse, nei casi in cui uno Stato membro intenda effettuare o abbia già effettuato una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che tuttavia è titolare di un permesso di soggiorno o di [...] **un visto per soggiorno di lunga durata** validi, rilasciati da un altro Stato membro, ovvero possa ottenerli. Si tratta di situazioni che generano grandi incertezze per le guardie di frontiera, le forze di polizia e le autorità competenti per l'immigrazione. Per evitare che persone che rappresentano una minaccia possano entrare nello spazio Schengen, è pertanto opportuno fissare termini obbligatori per una consultazione rapida e concludente. **Inoltre, è opportuno raccogliere statistiche sui casi in cui il termine non è stato rispettato.**

(21 bis) Quando si cancella una segnalazione nel SIS in seguito a una consultazione tra Stati membri, lo Stato membro segnalante può mantenere il cittadino di paese terzo in questione sul proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

¹⁴ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

- (22) Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2004/38/CE¹⁵.
- (23) Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione delle finalità per le quali sono state effettuate. Per ridurre l'onere amministrativo gravante sulle **varie** autorità che, con diverse finalità, trattano dati personali, è opportuno allineare il periodo massimo di conservazione delle segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno con l'eventuale durata massima dei divieti d'ingresso emessi secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, il periodo di conservazione delle segnalazioni di persone non dovrebbe essere superiore a cinque anni. In linea generale, dopo un periodo di cinque anni le segnalazioni di persone dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS. La decisione di conservare le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone entro il periodo definito e tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato.
- (24) L'inserimento e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito obbligatorio di proporzionalità, in base al quale si verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustifichino l'inserimento della segnalazione nel SIS. In considerazione dell'alto livello di minaccia e dell'impatto negativo generale che comportano i reati di cui agli articoli **da [...] 3 a [...] 14 della direttiva (UE) 2017/541**, [...] ¹⁶, per i cittadini di paesi terzi coinvolti in tali attività dovrebbe essere [...] effettuata una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. **Eccezionalmente, gli Stati membri possono astenersi dal creare la segnalazione quando la stessa rischi di compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari connessi alla sicurezza pubblica o nazionale.**

¹⁵ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

¹⁶ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).[...].

- (25) L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno pertanto stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello sia centrale sia nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento e soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti.
- (26) I dati trattati nel SIS in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. [...]
- (27) Per rafforzare l'efficacia del lavoro delle autorità competenti in materia di immigrazione nel decidere in merito al diritto di un cittadino di paese terzo di entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, così come in merito al rimpatrio di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, è opportuno concedere a dette autorità l'accesso al SIS a norma del presente regolamento.

- (28) Il regolamento (UE) 2016/679¹⁷ dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità degli Stati membri a norma del presente regolamento quando non si applica la direttiva (UE) 2016/680¹⁸. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione, **in particolare dall'agenzia e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera**, nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. È opportuno che nel presente regolamento siano ulteriormente specificate, ove necessario, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (CE) n. 45/2001. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applica il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto²⁰ (regolamento Europol).
- (29) Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS.
- (30) Sia gli Stati membri sia l'agenzia dovrebbero mantenere piani di sicurezza per agevolare l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁸ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 25.5.2016, pag. 53).

- (31) Le autorità nazionali di controllo indipendenti dovrebbero monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al presente regolamento. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È quindi opportuno fare obbligo agli Stati membri di fornire statistiche annuali.
- (32) Le autorità di controllo dovrebbero provvedere affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati **nei rispettivi** [...] N.SIS, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo dovrebbe essere svolto dalle autorità di controllo oppure le autorità nazionali di controllo dovrebbero commissionare il controllo direttamente a un revisore indipendente nel settore della la protezione dei dati. Il revisore indipendente dovrebbe rimanere sotto il controllo e la responsabilità della o delle autorità nazionali di controllo, che di conseguenza dovrebbero commissionare esse stesse la revisione, definirne chiaramente la finalità, il campo di applicazione e la metodologia, fornire istruzioni e supervisionare il controllo e i relativi risultati finali.
- (33) A norma del regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol), Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e fornisce analisi e valutazioni della minaccia. Per facilitare ad Europol l'esecuzione dei suoi compiti, in particolare nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno accordare ad Europol l'accesso alle categorie di segnalazioni stabilite nel presente regolamento. Il Centro europeo contro il traffico di migranti di Europol, svolgendo un fondamentale ruolo strategico nel contrastare il favoreggiamento della migrazione irregolare, dovrebbe ottenere l'accesso alle segnalazioni di persone cui è rifiutato l'ingresso o il soggiorno nel territorio di uno Stato membro, o per motivi di ordine penale o per mancato rispetto delle condizioni di ingresso e di soggiorno.

- (34) Per colmare le lacune nella condivisione di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri - di cui è cruciale sorvegliare i movimenti - gli Stati membri [...] **possono** condividere con Europol informazioni su attività legate al terrorismo [...] **in fase di** introduzione di segnalazioni nel SIS, nonché riscontri positivi (hit) e informazioni connesse. **È opportuno che tale condivisione di informazioni sia effettuata mediante lo scambio di informazioni supplementari con Europol sulle segnalazioni corrispondenti. A tale scopo Europol dovrebbe istituire una connessione con l'infrastruttura di comunicazione dei SIRENE.** Ciò dovrebbe consentire al Centro europeo antiterrorismo di Europol di verificare se nelle banche dati di Europol siano disponibili informazioni contestuali complementari e di fornire analisi di elevata qualità che contribuiscano a smantellare le reti terroristiche e, se possibile, a prevenirne gli attentati.
- (35) È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati SIS per consentire l'uso più ampio possibile del SIS, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato **tramite lo scambio di informazioni supplementari con il rispettivo ufficio SIRENE** per consentirgli di dare seguito al caso.

(36) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ prevede, ai fini del presente regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie dell'Unione competenti, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono altresì distaccare presso le squadre di sostegno per la gestione della migrazione esperti che non fanno parte del personale di tali agenzie dell'Unione. L'obiettivo dell'impiego di squadre della guardia di frontiera e costiera europea, squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e squadre di sostegno per la gestione della migrazione è di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per adempiere i compiti loro assegnati, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno dell'accesso al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra o dalle squadre del personale rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro **ospitante** [...] al fine di dare seguito al caso. **Lo Stato membro ospitante dovrebbe comunicare il riscontro positivo allo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.**

²¹ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- (37) A norma del regolamento (UE) 2016/1624 l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera elabora analisi del rischio. Tali analisi del rischio vertono su tutti gli aspetti d'interesse per la gestione europea integrata delle frontiere, in particolare sulle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne. In quanto informazioni utili per la valutazione delle eventuali minacce che possono interessare le frontiere esterne, le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento, in particolare quelle ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno, dovrebbero essere messe a disposizione in previsione dell'analisi del rischio la cui elaborazione è affidata all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. L'assolvimento dei compiti di analisi del rischio assegnati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera implica l'accesso al SIS. Inoltre, secondo la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)²², presentata dalla Commissione, l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consulterà il SIS tramite l'ETIAS ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione ai viaggi, nell'ambito del quale è necessario verificare, fra l'altro, se il cittadino di paese terzo che chiede un'autorizzazione ai viaggi sia oggetto di una segnalazione nel SIS. A tale scopo l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe avere accesso al SIS nella misura necessaria ad adempiere il suo mandato, segnatamente a tutte le categorie di segnalazioni di cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno o di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito negli Stati membri.
- (38) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dalle disposizioni del presente regolamento. Si tratta, ad esempio, delle norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, della qualità dei dati e delle regole di consultazione relative **ai dati** [...] biometrici, delle norme sulla compatibilità e priorità delle segnalazioni, [...] dell'interconnessione delle segnalazioni, della data di scadenza delle segnalazioni entro il termine massimo e dello scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali.

²² COM (2016)731 final.

- (39) È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente [...] **all'articolo 5 del** regolamento (UE) n. 182/2011²³. La procedura di adozione delle misure di attuazione a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/xxx (cooperazione di polizia e giudiziaria) dovrebbe essere la stessa.
- (40) Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni l'agenzia presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio **bilaterale e multilaterale** di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.
- (41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di un sistema comune d'informazione e il relativo scambio di informazioni supplementari, non possono, per loro stessa natura, essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione europea e di difendere i migranti irregolari dallo sfruttamento e dalla tratta di esseri umani permettendone l'identificazione nel pieno rispetto della tutela dei dati personali.

²³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (43) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (44) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio²⁴; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (45) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (46) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen²⁶ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo²⁷.

²⁴ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

²⁵ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

²⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(47) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo [...] **3** [...] **della decisione** [...] ²⁸ [...] ²⁹ **2008/146/CE** del Consiglio³⁰.

²⁸ [...]

²⁹ [...]

³⁰ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (48) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con [...] ³² [...] l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio³³.
- (49) Per quanto riguarda Bulgaria, [...] Romania **e Croazia**, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, **rispettivamente**, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 **e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011**, in combinato disposto con, **rispettivamente**, la decisione 2010/365/UE del Consiglio, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania³⁴ **e la decisione 2017/733 del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia**³⁵.

³¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

³² [...]

³³ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

³⁴ GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17.

³⁵ GU L 108 del 26.4.20017, pag. 31.

- (50) Per quanto riguarda Cipro [...], il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi [...] dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 [...].
- (51) I costi stimati dell'aggiornamento dei sistemi nazionali del SIS e dell'applicazione delle nuove funzionalità, previsti dal presente regolamento, sono inferiori all'importo rimanente nella linea di bilancio per le "Frontiere intelligenti" ricompresa nel regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. Di conseguenza è opportuno che il presente regolamento riassegni l'importo destinato allo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014. **È opportuno monitorare i costi finanziari dell'aggiornamento del SIS, nonché l'attuazione del presente regolamento. In caso di costi stimati più elevati è opportuno che siano messi a disposizione finanziamenti dell'UE per sostenere gli Stati membri conformemente al quadro finanziario pluriennale.**
- (52) Il regolamento (CE) n. 1987/2006 dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (53) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il [...],

³⁶ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo generale del SIS

Scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, e **garantire l'applicazione delle** [...] disposizioni della parte terza, titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel territorio degli Stati membri.
2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS, sulle competenze degli Stati membri e dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone interessate e sulla responsabilità.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a) "segnalazione": un insieme di dati, compresi, **se del caso, i dati** [...] biometrici di cui all'articolo **27 bis** [...], inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona al fine di intraprendere un'azione specifica;
 - b) "informazioni supplementari": le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni del SIS, che devono essere scambiate **tramite gli uffici SIRENE**:
 - 1) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
 - 2) in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l'azione appropriata;
 - 3) quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
 - 4) con riguardo alla qualità dei dati SIS;
 - 5) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
 - 6) con riguardo ai diritti di accesso;
 - c) "dati complementari": i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni del SIS, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema;

- d) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, **paragrafo 1**, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione, o tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, beneficia di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.
- e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato");
- f) "persona fisica identificabile": la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- g) "trattamento dei dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- h) [...] **"corrispondenza": il verificarsi, nell'ordine, di quanto segue:**
- 1) un utente **finale** effettua un'interrogazione;
 - 2) l'interrogazione rivela la presenza di una segnalazione inserita da un altro Stato membro nel SIS; **e**
 - 3) i dati relativi alla segnalazione nel SIS corrispondono ai dati dell'interrogazione [...].
 - 4) [...] ³⁷ [...]

³⁷ [...]

h bis) "riscontro positivo (hit)": una corrispondenza che soddisfi i seguenti criteri:

a) è stata confermata:

i) dall'utente finale; oppure,

ii) qualora la corrispondenza in questione si basi- sul raffronto di dati biometrici, dall'autorità competente conformemente alle procedure nazionali;

e

b) sono richieste ulteriori azioni.³⁸

i) "Stato membro segnalante": lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS;

i bis) "Stato membro di rilascio": lo Stato membro che esamina la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata o che lo ha rilasciato o prorogato, ed è coinvolto nella procedura di consultazione;

j) "Stato membro di esecuzione": lo Stato membro che intraprende **o ha intrapreso** l'azione richiesta in seguito a un riscontro positivo;

k) "utenti finali": le autorità competenti che interrogano direttamente il CS-SIS, l'N.SIS o una loro copia tecnica;

l) "rimpatrio": il rimpatrio quale definito nell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

m) "divieto d'ingresso": il divieto d'ingresso quale definito nell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE;

m bis) "dati biometrici": i dati biometrici quali definiti nell'articolo 3, punto 13, della direttiva (UE) 2016/680;

³⁸ Spostato dalla lettera h), punto 4).

n) "dati dattiloscopici": [...] **immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, [...]** impronte palmari, **impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate)**³⁹ che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono raffronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;

n bis)"immagine del volto": le immagini digitali del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità dell'immagine per essere utilizzate in un raffronto biometrico automatizzato;⁴⁰

o) "reati gravi": i reati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002⁴¹;

p) "reati di terrorismo": **il reato che, [...]** ai sensi del diritto nazionale, **corrisponde o è equivalente a uno dei reati** di cui [...] ⁴² [...] **alla direttiva (UE) 2017/541**⁴³.

q) **"permesso di soggiorno": il permesso di soggiorno quale definito nell'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399**⁴⁴;

r) **"visto per soggiorno di lunga durata": il visto per soggiorno di lunga durata quale definito nell'articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 265/2010**⁴⁵;

s) **"minaccia per la salute pubblica": minaccia per la salute pubblica quale definita dal regolamento (UE) 2016/399**⁴⁶.

³⁹ Definizione ripresa dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio.

⁴⁰ Stessa definizione della proposta SEE (cfr. articolo 3, paragrafo 16, dei docc. 11037/17 + ADD 1 +ADD 2).

⁴¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁴² [...]

⁴³ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1).

Articolo 4

Architettura tecnica e modalità operative del SIS

1. Il SIS consta di:
 - a) un sistema centrale ("SIS centrale") costituito da:
 - un'unità di supporto tecnico ("CS-SIS") contenente una banca dati, la "banca dati del SIS",
 - un'interfaccia nazionale uniforme ("NI-SIS");
 - b) un sistema nazionale ("N.SIS") in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale. L'N.SIS **può contenere** [...] un archivio di dati ("copia nazionale"), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS [...]. **Due o più Stati membri possono istituire una copia condivisa in uno dei loro N.SIS, che può essere usata congiuntamente dagli Stati membri in questione. Tale copia condivisa è considerata la copia nazionale di ciascuno Stato membro partecipante;**

b bis) almeno un sito di riserva (backup site) nazionale o condiviso in ogni N.SIS. Un N.SIS di riserva condiviso può essere usato congiuntamente da due o più Stati membri ed è considerato l'N.SIS di riserva di ciascuno Stato membro partecipante. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta; **e**
 - c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS ("infrastruttura di comunicazione") che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di informazioni tra gli uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

2. **Gli Stati membri inseriscono, aggiornano, cancellano e consultano** i dati SIS [...] attraverso i vari N.SIS. Una copia nazionale **o condivisa** parziale o completa è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che la usano. La copia nazionale **o condivisa** parziale contiene almeno i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a v), del presente regolamento. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS degli altri Stati membri.

3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di gestione e dispone di una copia di riserva in grado di assicurare tutte le funzionalità del CS-SIS principale in caso di guasto. **Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva possono operare simultaneamente.** Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva sono ubicati nei [...] siti tecnici dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011("agenzia"). Il CS-SIS o la sua copia di riserva possono contenere una copia [...] **tecnica** della banca dati del SIS [...] **che può** essere usata simultaneamente purché ognuno di essi sia in grado di trattare tutte le operazioni relative a segnalazioni nel SIS.

4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Il CS-SIS provvede a quanto segue:
 - a) aggiornamento in linea delle copie nazionali;
 - b) sincronizzazione e coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS;
 - c) funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali; **e**
 - d) disponibilità ininterrotta.

Articolo 5

Costi

1. I costi relativi all'esercizio, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. I costi per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di ciascun N.SIS sono a carico dello Stato membro interessato.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

Sistemi nazionali

Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS e per il collegamento del proprio N.SIS all'NI-SIS.

Spetta a ciascuno Stato membro garantire il funzionamento continuo dell'N.SIS, il suo collegamento all'NI-SIS e la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali.

Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni tramite il proprio N.SIS.⁴⁶

⁴⁶ Spostato dall'articolo 7, paragrafo 1, ultimo comma, cancellando la parola "ufficio" alla fine della frase.

Articolo 7

Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità ("ufficio N.SIS") che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS.

Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS e adotta le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Ha il compito di garantire che tutte le funzionalità del SIS siano messe adeguatamente a disposizione degli utenti finali.

[...] ⁴⁷

2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari ("ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8.

Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS. A tali fini, essi hanno accesso ai dati trattati nel SIS.

3. Gli Stati membri comunicano all'agenzia gli estremi dei rispettivi uffici N. SIS [...] e SIRENE. L'agenzia ne pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 8.

⁴⁷ Spostato all'articolo 6, ultimo comma.

Articolo 8

Scambio di informazioni supplementari

1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e tramite l'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari.
2. Le informazioni supplementari sono usate solo per le finalità per le quali sono state trasmesse in conformità dell'articolo 43, a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso dello Stato membro segnalante.
3. Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare [...] **reagendo** a una richiesta appena possibile e comunque **preferibilmente** entro 12 ore dal ricevimento della richiesta.
4. **La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire** modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari **sotto forma di un manuale intitolato "manuale SIRENE". Tali atti di esecuzione** sono adottati [...] secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2 [...].

Articolo 9

Conformità tecnica e funzionale

1. Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N.SIS ciascuno Stato membro si conforma alle norme, ai protocolli e alle procedure tecniche comuni stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N.SIS con il CS-SIS.
[...]⁴⁸

⁴⁸ Spostato al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri provvedono, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, a che i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS. Gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare tutti i dati richiesti per identificare l'interessato e intraprendere l'azione richiesta.

3.⁴⁹ La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme, i protocolli e le procedure tecniche comuni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 10

Sicurezza – Stati membri

1. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio N.SIS, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro al fine di:
- a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);
 - c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
 - d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);

⁴⁹ Spostato dal paragrafo 1, ultima parte.

- e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
- f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso [...] **identificatori** di utente individuali e **unici** [...] ⁵⁰ ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
- g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accesso al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, a richiesta di queste (profili del personale);
- h) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- i) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e la finalità dello stesso (controllo dell'inserimento);
- j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto); **e**
- k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al monitoraggio interno (autocontrollo).

⁵⁰ Stesso testo dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento e degli scambi di informazioni supplementari, fra l'altro garantendo la sicurezza dei locali dell'ufficio SIRENE.
3. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati SIS da parte delle autorità di cui all'articolo 29.
4. **Le misure descritte nei paragrafi 1, 2 e 3 possono rientrare in un approccio alla sicurezza e in un piano di sicurezza generici a livello nazionale. Tuttavia, i requisiti di cui al presente articolo e la relativa applicabilità al SIS sono chiaramente identificabili in tale piano e garantiti dallo stesso.**

Articolo 11

Riservatezza – Stati membri

Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola detti soggetti e organismi anche dopo che hanno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

Articolo 12

Tenuta dei registri a livello nazionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati. **Ciò non si applica ai processi automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a), b) e c).**

2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria della segnalazione, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, i dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento [...] ai dati trasmessi e [...] **gli identificatori di utente individuali e unici**⁵¹ dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità dell'articolo 22, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e [...] **gli identificatori di utente individuali e unici**⁵² dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.
6. Le autorità nazionali [...] **di controllo** incaricate di verificare la legittimità dell'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti.

7.⁵³ La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire il contenuto del registro di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

⁵¹ Stesso testo del paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

⁵² Stesso testo del paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

⁵³ Spostato dal paragrafo 7.

Articolo 13
Autocontrollo

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo.

Articolo 14
Formazione del personale

Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nel SIS e periodicamente dopo che è stato accordato l'accesso ai dati SIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e sulle procedure di trattamento dei dati previste nel manuale SIRENE. Il personale è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

CAPO III
COMPETENZE DELL'AGENZIA

Articolo 15
Gestione operativa

1. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS centrale. L'agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché per il SIS centrale siano utilizzate in ogni momento le [...] tecnologie [...] **più appropriate**, sulla base di un'analisi costi-benefici.
2. L'agenzia è inoltre responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:
 - a) controllo;
 - b) sicurezza;
 - c) coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore.

3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
 - a) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
 - b) acquisizione e rinnovo;
 - c) aspetti contrattuali.

4. L'agenzia è inoltre responsabile dei seguenti compiti relativi agli uffici SIRENE e alla comunicazione tra gli uffici SIRENE:
 - a) coordinamento, [...] gestione [...] **e sostegno delle attività di collaudo;**
 - b) gestione e aggiornamento di specifiche tecniche per lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE e l'infrastruttura di comunicazione, e gestione dell'effetto dei cambiamenti tecnici laddove riguardino sia il SIS che lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE.

5. L'agenzia sviluppa e gestisce un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L'agenzia riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati. [...] ⁵⁴

⁵⁴ Testo spostato al nuovo paragrafo 7.

6. La gestione operativa del SIS centrale consiste nell'insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS centrale in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per il buon funzionamento del sistema. Tali compiti comprendono anche **il coordinamento, la gestione e il sostegno delle** attività di collaudo **per il SIS centrale e i sistemi nazionali**, che garantiscono che il SIS centrale e i sistemi nazionali operino secondo i requisiti tecnici e funzionali di cui all'articolo 9.

7.⁵⁵ La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti tecnici dell'infrastruttura di comunicazione di cui al paragrafo 2 e istituire il meccanismo e le procedure per i controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS di cui al paragrafo 5 e per l'interpretazione relativa alla conformità qualitativa dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 16

Sicurezza – Agenzia

1. L'agenzia adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro per il SIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione, al fine di:
- a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);

⁵⁵ Spostato dal paragrafo 5.

- c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
- d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
- e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
- f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso [...] **identificatori** di utente individuali e **unici** [...] ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
- g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 51 a richiesta di quest'ultimo (profili del personale);
- h) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- i) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento);
- j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
- k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

2. L'agenzia adotta misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza dell'elaborazione e degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 17

Riservatezza – Agenzia

1. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, l'agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS, secondo standard equiparabili a quelli previsti dall'articolo 11 del presente regolamento. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
2. L'agenzia adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 18

Tenuta dei registri a livello centrale

1. L'agenzia provvede affinché ogni accesso a dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria [...] **della segnalazione**⁵⁶, la data e l'ora della trasmissione dei dati, [...] **i** dati usati per effettuare interrogazioni, [...] **un** riferimento [...] **ai** dati trasmessi e [...] **gli identificatori di utente individuali e unici**⁵⁷ dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

⁵⁶ Al singolare, come nell'articolo 12, paragrafo 2.

⁵⁷ Stesso testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3.

3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità **dell'articolo** [...] 28, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e **gli identificatori di utente individuali e unici** [...] dell'autorità competente [...] responsabile del trattamento dei dati.
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per procedure di controllo già in corso.
6. [...] **Il Garante europeo della protezione dei dati ha** accesso a tali registri, nei limiti delle **sue** [...] competenze e su [...] **sua** richiesta, ai fini dell'assolvimento dei [...] **suoi** compiti.

CAPO IV

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 19

Campagne d'informazione sul SIS

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il Garante europeo della protezione dei dati, svolge periodicamente campagne per informare il pubblico sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS in generale.

CAPO V

SEGNALAZIONI DI CITTADINI DI PAESI TERZI AI FINI DEL RESPINGIMENTO E DEL RIFIUTO DI SOGGIORNO

Articolo 20

Categorie di dati

1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti **dagli articoli** [...] 24 **e 24 bis**.
2. **Le segnalazioni nel SIS che includono** [...] informazioni **su** [...] persone [...] contengono esclusivamente i seguenti dati:
 - a) [...] cognomi;
 - b) [...] nomi;
 - c) [...] nomi e [...] cognomi alla nascita;
 - d) nomi e cognomi precedenti e "alias";
 - e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
 - f) luogo di nascita;
 - g) data di nascita;
 - h) **genere** [...];
 - i) cittadinanza/cittadinanze;

- j) l'indicazione che la persona:
- i. è armata [...];
 - ii. è violenta [...];
 - iii. è **fuggita o** evasa [...];
 - iv. è **a rischio suicidio**;
 - v. **pone una minaccia per la salute pubblica**; oppure
 - vi. è coinvolta in una [...] attività **legata al terrorismo** [...];
- k) ragione della segnalazione;
- l) autorità che effettua la segnalazione;
- m) riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
- n) azione da intraprendere;
- o) connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS a norma dell'articolo **43** [...];
- p) l'indicazione del fatto che la persona interessata è un familiare di un cittadino dell'UE o altra persona che gode di diritti di libera circolazione di cui all'articolo 25;

- q) l'indicazione del fatto che la decisione di respingimento [...] **riguarda:**
- [...] **un cittadino di paese terzo che pone una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale;**
 - [...] **un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare;** oppure
 - [...] **un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento restrittivo;**
- r) tipo di reato [...];
- s) categoria **dei documenti** [...] di identificazione;
- t) paese di rilascio **dei documenti** [...] di identificazione;
- u) numero **dei documenti** [...] di identificazione;
- v) data di rilascio **dei documenti** [...] di identificazione;
- w) fotografie e immagini facciali;
- x) dati dattiloscopici;
- y) copia, **possibilmente** a colori, **dei documenti** [...] di identificazione.
3. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

4. [...] ⁵⁸ Tali norme tecniche sono simili per le interrogazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali **o condivise** e nelle copie tecniche di cui all'articolo 36, e sono basate su norme comuni stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 21

Proporzionalità

1. Prima di effettuare una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'**esistenza** [...] della segnalazione nel SIS.
2. In applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, gli Stati membri effettuano [...] una segnalazione sul cittadino di paese terzo se il reato rientra nell'ambito di applicazione degli articoli **da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541⁵⁹ o è equivalente a essi. Eccezionalmente [...] ⁶⁰, gli Stati membri possono astenersi dal creare la segnalazione quando la stessa rischi di compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari connessi alla sicurezza pubblica o nazionale.**

⁵⁸ Ridondante visto il paragrafo precedente.

⁵⁹ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁶⁰ [...]

Articolo 22

[...]

Articolo 23

Requisito per inserire una segnalazione

- 1⁶¹. [...] **S**ono inseriti tutti i [...] dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, **se disponibili**.
- 2⁶². Non possono essere inserite segnalazioni di persone in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), g), k), m), n) e q). [...]

Articolo 24

Condizioni per la segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno

1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno sono inseriti nel SIS sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dall'autorità amministrativa o giudiziaria competente sulla base di una valutazione individuale, conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.

⁶¹ Spostato dal paragrafo 2.

⁶² Spostato dal paragrafo 1.

2. È inserita una segnalazione quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una possibile minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale posta dalla presenza del cittadino di paese terzo nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:
- a) se il cittadino di paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno;
 - b) se nei confronti del cittadino di paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.
3. È inserita una segnalazione **anche** quando [...] **il cittadino di paese terzo in questione è soggetto a un divieto d'ingresso disposto secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Lo Stato membro segnalante provvede a che la segnalazione abbia effetto nel SIS non appena il cittadino di paese terzo interessato lascia il territorio degli Stati membri o lo Stato segnalante riceve chiare indicazioni del fatto che il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri al fine di impedirne il reingresso.**[...]

*Articolo **24 bis** [...]*⁶³

Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti restrittivi

1. Le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, disposto in conformità di atti giuridici adottati dal Consiglio, compresi i provvedimenti esecutivi di un divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono inserite nel SIS, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni relative alla qualità dei dati, ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno.

⁶³ Spostato dall'articolo 27.

2. Lo Stato membro responsabile dell'inserimento, dell'aggiornamento e della cancellazione di dette segnalazioni per conto di tutti gli Stati membri è designato all'atto dell'adozione del pertinente provvedimento preso a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea. La procedura di designazione dello Stato membro responsabile è stabilita e sviluppata mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 25

Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione nell'Unione

1. La segnalazione del cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione nell'Unione ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴ **o ai sensi di un accordo tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e un paese terzo, dall'altro,** è [...] **conforme alle norme** adottate in attuazione di detta direttiva **o di detto accordo**.
2. In caso di riscontro positivo riguardo a una segnalazione ai sensi dell'articolo 24 di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione nell'Unione, lo Stato membro che esegue la segnalazione consulta immediatamente lo Stato membro segnalante, tramite scambio di informazioni supplementari, al fine di decidere senza indugio l'azione da intraprendere.

⁶⁴ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

CAPO V bis
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

*Articolo 26 **bis***

[...] Consultazione preliminare prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata

[...] Qualora **uno** Stato membro [...] esamini la possibilità di rilasciare **o di prorogare** un permesso di soggiorno o [...] **un visto per** soggiorno **di lunga durata** ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, [...] **gli Stati membri interessati si consultano** [...], tramite lo scambio di informazioni supplementari [...], **in base alle seguenti regole:**

- a) **lo Stato membro di rilascio trasmette una richiesta di consultazione allo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;**
- b) **lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione [...] entro **quattordici** giorni **di calendario;** [...]**
- c) **l' assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;**
- d) **al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;**

- e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e
- f) se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.

Articolo 26 ter

Consultazione preliminare prima dell'inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno

[...] Qualora **uno** Stato membro [...] **abbia adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 e** valuti la possibilità di inserire una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo, **e sia a conoscenza del fatto che questi** [...] è titolare di un permesso di soggiorno **o di un visto per soggiorno di lunga durata** validi [...] rilasciati da un altro Stato membro, [...] **gli Stati membri interessati si consultano**, tramite lo scambio di informazioni supplementari [...], **in base alle seguenti regole:**

- a) lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmette una richiesta di consultazione allo Stato membro di rilascio prima di inserire la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
- b) la richiesta di consultazione di cui alla lettera a) contiene informazioni sufficienti sui motivi alla base della decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- c) lo Stato membro di rilascio valuta, sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di consultazione, se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
- d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;

- e) lo Stato membro **di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, [...] entro quattordici [...] giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione; il termine può essere prorogato su richiesta motivata dello Stato membro di rilascio; e**
- f) qualora **lo Stato membro di rilascio comunichi la sua decisione [...] di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata allo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, quest'ultimo non inserisce la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel SIS. [...]**

Articolo 26 quater

**Consultazione a posteriori dopo l'inserimento di una segnalazione
ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno**

[...] **Qualora risulti che uno Stato membro abbia inserito** una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno riguardante un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di [...] **un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro [...] Stato membro, [...] gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo [...] scambio di informazioni supplementari [...], in base alle seguenti regole:**

- a) **lo Stato membro segnalante trasmette una richiesta di consultazione allo Stato membro di rilascio;**

- b) la richiesta di consultazione di cui alla lettera a) contiene informazioni sufficienti sui motivi alla base della segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;**
- c) lo Stato membro di rilascio valuta, sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di consultazione, se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;**
- d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;**
- e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante entro quattordici giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione; il termine può essere prorogato su richiesta motivata dello Stato membro di rilascio; e**
- f) qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro segnalante la sua decisione di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.**

Articolo 26 quinquies

Consultazione in caso di riscontro positivo (hit) riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi

Qualora uno Stato membro constati un riscontro positivo in merito ad una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da uno Stato membro e riguardante un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente, tramite lo scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro segnalante e lo Stato membro di rilascio per stabilire le misure da adottare. La decisione riguardante l'ingresso del cittadino di paese terzo è adottata dallo Stato membro di esecuzione in conformità del codice frontiere Schengen. Inoltre, lo Stato membro segnalante e lo Stato membro di rilascio procedono alla consultazione di cui all'articolo 26 quater.

Lo Stato membro segnalante comunica allo Stato membro di esecuzione l'esito finale della consultazione.

Articolo 26 sexies

Statistiche

[...] Gli Stati membri comunicano a cadenza annuale all'agenzia dati statistici sulle consultazioni svolte a norma [...] degli articoli da 26 bis a 26 quinquies e i casi in cui il termine per la consultazione non è stato rispettato.

CAPO VI
INTERROGAZIONE CON DATI BIOMETRICI⁶⁵

Articolo 27 bis

Norme specifiche per inserire fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici

- 1. I dati previsti dall'articolo 20, paragrafo 2, lettere w) e x), sono inseriti nel SIS solo previo controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino norme minime di qualità dei dati.**

- 2. Per l'archiviazione dei dati di cui al paragrafo 1 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate mediante misure di esecuzione e aggiornate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.**

CAPO VI

[...]⁶⁶

Articolo 28

Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione tramite fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici

1. Fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici sono estratti, **ogniqualevolta necessario**, dal SIS per verificare l'identità di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS con dati alfanumerici.

⁶⁵ Spostato da prima dell'articolo 28.

⁶⁶ Spostato e inserito prima dell'articolo 27 bis.

2. [...] Se l'identità della persona non può essere accertata con altri mezzi, i dati dattiloscopici sono consultati a fini di identificazione. I dati dattiloscopici possono essere consultati in tutti i casi per identificare una persona.
3. I dati dattiloscopici conservati nel SIS in relazione a segnalazioni effettuate a norma [...] degli articoli 24 e 24 bis possono essere consultati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono [...] a un autore del reato [...].
4. Non appena ciò diviene tecnicamente possibile, e garantendo al contempo un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, è possibile ricorrere a fotografie e immagini facciali per identificare una persona. Prima che questa funzionalità sia attuata nel SIS, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.⁶⁷L'identificazione mediante fotografie o immagini facciali è effettuata [...] nel rispetto della legislazione nazionale.

Articolo 29

Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni

1. Le autorità nazionali competenti hanno [...] accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS [...] ai fini:

⁶⁷ Simile al testo dell'articolo 22, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006, del 20 dicembre, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

- a) dei controlli di frontiera, a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);
- b) dei controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e del relativo coordinamento da parte delle autorità designate;
- c) di altre attività [...] svolte a fini di prevenzione, accertamento, [...] indagine o perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale e la prevenzione delle stesse nello Stato membro interessato;⁶⁸
- d) dell'esame delle condizioni e dell'adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, [...] permessi di soggiorno, [...] visti per soggiorni di lunga durata, e in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi;
- e) dell'esame delle domande di visto e dell'assunzione delle relative decisioni, comprese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹.
- f) delle verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri nonché sui richiedenti protezione internazionale;**

1 bis. Il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità nazionali competenti che sono responsabili della naturalizzazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.

⁶⁸ In linea con il testo dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/680.

⁶⁹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

2. [...] Il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.
3. Il diritto di accesso ai dati riguardanti documenti su persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2018/xxx [cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale] e il diritto di consultarli possono essere esercitati anche dalle autorità di cui al paragrafo 1, [...] **lettere d) ed e)**. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato **dalla legislazione nazionale** [...].
4. Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 8.

Articolo 30

Accesso di Europol ai dati SIS

1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), nell'ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli **e può scambiare e trattare informazioni supplementari in conformità delle disposizioni del manuale SIRENE riportate nell'articolo 8.**
2. Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, Europol, tramite [...] **lo scambio di informazioni supplementari,** informa al riguardo lo Stato membro segnalante. **Fino a quando non sia attuata la funzionalità di scambio di informazioni supplementari, Europol informa lo Stato membro segnalante tramite i** canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794.

2 bis. Europol può trattare le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri a fini di controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti e di analisi strategiche, tematiche od operative definiti all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/794. Qualsiasi trattamento di informazioni supplementari da parte di Europol è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/794.

3. L'uso delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione del SIS **o tramite il trattamento di informazioni supplementari** è soggetto al consenso dello Stato membro [...] **segnalante**.

Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro [...]

segnalante.

4. [...] ⁷⁰

5. Europol:

a) fatti salvi i paragrafi 3 [...] e 6, non collega parti del SIS, né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso, a sistemi informatici di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso di essa e non scarica o copia altrimenti parti del SIS;

a bis) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, cancella le informazioni supplementari contenenti dati personali entro un anno dalla cancellazione della relativa segnalazione dal SIS, a meno che, sulla base di informazioni più estese di quelle possedute dal fornitore dei dati, ritenga necessario continuare a conservare i dati per svolgere i suoi compiti. Europol informa il fornitore dei dati dell'ulteriore conservazione di tali dati e fornisce una giustificazione;

b) limita l'accesso ai dati inseriti nel SIS **, comprese le informazioni supplementari**, al proprio personale specificamente autorizzato;

⁷⁰ Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, Europol può, in ogni caso, chiedere informazioni relative a reati di sua competenza agli Stati membri. Il paragrafo 4 può essere pertanto ritenuto superfluo.

- c) adotta e applica le misure di cui agli articoli 10 e 11; e
 - d) consente al Garante europeo della protezione dei dati di esaminare le attività da essa svolte nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e di consultazione degli stessi e nello scambio e nel trattamento di informazioni supplementari.
6. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale duplicazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte del personale debitamente autorizzato di Europol. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. La copia tecnica è usata al fine di conservare i dati SIS mentre tali dati sono consultati. Una volta consultati i dati, la copia è cancellata. Tali usi non sono considerati scaricamento o duplicazione illeciti di dati SIS. Europol non copia in altri suoi sistemi dati di segnalazione né dati complementari trasmessi dagli Stati membri o dal CS-SIS.
7. [...]
8. [...]
9. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS in conformità dell'articolo 12. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS.

Articolo 31

Accesso ai dati SIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione

1. I membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione **, istituite in conformità degli articoli 18, 20 e 32 del regolamento (UE) 2016/1624,** hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati **e a condizione che siano autorizzati a effettuare controlli a norma dell'articolo 29, paragrafo 1,** il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli. **L'accesso ai dati inseriti nel SIS non è esteso ad altri membri delle squadre.**⁷¹
2. I membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione **esercitano tale diritto di accedere** ai dati inseriti nel SIS e **di consultarli** in conformità del paragrafo 1 tramite l'interfaccia tecnica istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 32, paragrafo 2.
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro segnalante ne è informato. In conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre possono intervenire esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.

⁷¹ Spostato dal paragrafo 5.

4. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso dei dati a cui ha avuto accesso è registrato.
5. [...] ⁷²
6. **Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea o le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione adottano** [...] misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11.

Articolo 32

Accesso ai dati SIS da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini dell'analisi delle possibili minacce al funzionamento o alla sicurezza delle frontiere esterne, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli in conformità degli articoli 24 e **24 bis** [...].
2. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, e del paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituisce e gestisce un'interfaccia tecnica che permette un collegamento diretto con il SIS centrale.
3. [...]
4. [...] ⁷³

⁷² Unito al paragrafo 1.

⁷³ Spostato all'articolo 32 bis, paragrafo 1.

5. [...] ⁷⁴
6. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1624 concernenti la protezione dei dati né la responsabilità per trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
7. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso da essa fatto dei dati a cui ha avuto accesso è registrato.
8. Tranne [...] **nei casi in cui si applica il paragrafo 2**, nessuna parte del SIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e nessun dato contenuto nel SIS a cui ha accesso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è trasferito a tale sistema. Nessuna parte del SIS può essere scaricata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione di dati SIS.
9. **L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta** [...] misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11.

[Articolo 32 bis

Accesso ai dati SIS da parte dell'unità centrale ETIAS

- 1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini dell'adempimento dei compiti conferitile dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli in conformità degli articoli 24 e 24 bis.**

⁷⁴ Spostato all'articolo 32 bis, paragrafo 2.

- 2. Qualora una verifica svolta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, si applica la procedura di cui agli articoli 18, 20 bis e 22 del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).]**⁷⁵

Articolo 32 ter

Valutazione dell'uso del SIS da parte di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

- 1. La Commissione effettua almeno ogni cinque anni una valutazione dell'esercizio e dell'uso del SIS in conformità del presente regolamento da parte di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.**
- 2. Una squadra responsabile di tale valutazione in loco è composta da un massimo di due rappresentanti della Commissione, assistiti da un massimo di otto esperti designati dagli Stati membri.**
- 3. La Commissione elabora una relazione di valutazione al termine di ciascuna valutazione, in consultazione con gli esperti designati degli Stati membri. La relazione di valutazione si basa sulle conclusioni della squadra di valutazione in loco e fornisce un'analisi degli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi dell'esercizio e dell'uso del SIS, a seconda dei casi, nonché un elenco delle eventuali carenze individuate nel corso della valutazione.**
- 4. Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera hanno la possibilità di formulare osservazioni prima dell'adozione della relazione.**
- 5. La relazione di valutazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è classificata EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza. La classificazione non osta a che le informazioni siano messe a disposizione del Parlamento europeo.**

⁷⁵ Il contenuto e l'inserimento di tali disposizioni dipendono dal testo finale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (cfr. doc. 10017/17 + ADD 1) e dalla sua data di entrata in vigore.

6. **Alla luce dei risultati e delle valutazioni di detta relazione, la Commissione elabora raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione fornendo indicazioni sulle priorità per metterli in atto e, ove opportuno, esempi di buone pratiche.**
7. **A seguito di una valutazione, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono alla Commissione un piano d'azione volto a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e continuano successivamente a riferire sui progressi compiuti ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano.**

Articolo 33

Limiti dell'accesso

Gli utenti finali, compresi Europol, [...] l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, **i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o delle squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio nonché i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione** possono accedere solo ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 34

Termini di conservazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite.
2. Lo Stato membro [...] **segnalante** riesamina la necessità di conservarle nel SIS entro cinque anni dall'inserimento nello stesso.
3. Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla legislazione nazionale.

4. Qualora risulti chiaro al personale dell'ufficio SIRENE responsabile del coordinamento e della verifica della qualità dei dati che una segnalazione di una persona ha conseguito il suo obiettivo e dev'essere cancellata dal SIS, il personale [...] **sottopone la questione all'attenzione dell'**autorità segnalante [...]. L'autorità dispone di 30 giorni [...] dal ricevimento di tale comunicazione per indicare che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata risposta alla scadenza del periodo di 30 giorni, il personale dell'ufficio SIRENE, **laddove consentito dalla legislazione nazionale, cancella la segnalazione.** . Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità nazionale di controllo i problemi ricorrenti eventualmente incontrati in questo settore.
5. Nel periodo di riesame lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione più a lungo, ove ciò sia necessario per le finalità della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS.
6. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro segnalante abbia informato il CS-SIS del prolungamento della segnalazione a norma del paragrafo 5. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema.
7. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 5.

Articolo 35

Cancellazione delle segnalazioni

1. La segnalazione riguardante il respingimento e rifiuto di soggiorno ai sensi dell'articolo 24 è cancellata quando l'autorità competente revoca **o annulla** la decisione che ne era alla base, ove applicabile in esito alla procedura di consultazione prevista dall'articolo 26.
2. La segnalazione del cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento restrittivo [...] **diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri** è cancellata quando è revocato, sospeso o annullato il provvedimento [...] **restrittivo**.
3. La segnalazione relativa alla persona che acquista la cittadinanza di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione [...] in virtù **del diritto dell'Unione** è cancellata non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato a norma dell'articolo 38 di tale acquisto.

CAPO VIII

REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 36

Trattamento dei dati SIS

1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all'articolo 20 ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel loro territorio.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 29, **o affinché l'agenzia possa garantire la disponibilità ininterrotta del SIS centrale**. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. Gli Stati membri non copiano dai rispettivi N.SIS o dal CS-SIS, in altri archivi di dati nazionali, dati di segnalazione o dati complementari inseriti da un altro Stato membro.

3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Tale periodo può essere prolungato in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata.

Nonostante il disposto del primo comma, non sono permesse copie tecniche che portino alla creazione di banche dati off-line ad uso delle autorità preposte al rilascio dei visti, fatta eccezione per le copie destinate ad essere usate esclusivamente in caso di emergenza in seguito all'indisponibilità della rete per oltre 24 ore.

Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla rispettiva autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, siano applicate a tali copie.

4. L'accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all'articolo 29 e riservato al personale debitamente autorizzato.
5. Ogni trattamento delle informazioni contenute nel SIS per finalità diverse da quelle per le quali vi sono state inserite deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva dello Stato membro segnalante.
6. I dati riguardanti documenti su persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2018/xxx possono essere usati dalle autorità di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere d) **ed e)**, conformemente alla legislazione di ciascuno Stato membro.
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un abuso ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro.

8. Ciascuno Stato membro invia all'agenzia l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e per quali finalità. L'agenzia provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
9. Sempreché il diritto dell'Unione non preveda specifiche disposizioni, la legislazione di ciascuno Stato membro si applica ai dati inseriti nel rispettivo N.SIS.

Articolo 37

Dati SIS e archivi nazionali

1. L'articolo 36, paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.
2. L'articolo 36, paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata nel SIS da quello stesso Stato membro.

Articolo 38

Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione

Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante **tramite lo scambio di informazioni supplementari**.

Articolo 39

Qualità dei dati trattati nel SIS

1. Lo Stato membro segnalante è responsabile dell'esattezza e dell'attualità dei dati e della liceità del loro inserimento nel SIS.
2. Solo lo Stato membro segnalante è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.
4. Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione **al Garante europeo della protezione dei dati che, insieme** alle autorità nazionali di controllo [...] **interessate, agisce in qualità di mediatore.**
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'articolo 42.

6. Se una persona è già segnalata nel SIS, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione [...] **esamina la compatibilità e la priorità delle segnalazioni e, se necessario, scambia** informazioni supplementari.

Articolo 40

Incidenti di sicurezza

1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS [...] **o** può causare danni o perdite ai dati SIS **o alle informazioni supplementari**, in particolare quando possono essere stati consultati dati o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo tale da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. Gli Stati membri, **Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera** comunicano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, all'agenzia e al Garante europeo della protezione dei dati. L'agenzia comunica gli incidenti di sicurezza alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati.
4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS in uno Stato membro o nell'agenzia, o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri **o delle informazioni supplementari scambiate**, sono trasmesse [...] **a tutti gli** Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito dall'agenzia.

Articolo 41

Distinzione tra persone con caratteristiche simili

Quando, inserendo una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS è già registrata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell'identità, si applica la procedura seguente:

- a) l'ufficio SIRENE si mette in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguarda o meno la stessa persona; e
- b) se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e quella già registrata nel SIS sono effettivamente la stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 39, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione.

Articolo 42

Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità

1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.
2. I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:
 - a) consentire all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;
 - b) permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e di stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.

3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati **della persona la cui identità è stata usurpata:**

- a) cognomi;
- b) nomi;
- c) nomi e cognomi alla nascita;
- d) eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias", eventualmente registrati a parte;
- e) segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;
- f) luogo di nascita;
- g) data di nascita;
- h) [...] **genere;**
- i) **fotografie e** immagini facciali;
- j) [...] **dati dattiloscopici;**
- k) cittadinanza/cittadinanze;
- l) categoria [...] **dei documenti di identificazione;**
- m) paese di rilascio [...] **dei documenti di identificazione;**
- n) numeri [...] **dei documenti di identificazione;**
- o) data di rilascio [...] **dei documenti di identificazione;**
- p) indirizzo [...] **della persona;**
- q) nome del padre [...] **della persona;**
- r) nome della madre [...] **della persona.**

4. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento e l'ulteriore trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite mediante misure di esecuzione adottate e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato.
6. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità che hanno diritto di accesso alla segnalazione corrispondente. Esse possono accedervi all'unico scopo di evitare errori di identificazione.

Articolo 43

Connessioni fra segnalazioni

1. Uno Stato membro può creare una connessione tra segnalazioni che introduce nel SIS. Effetto della connessione è instaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti dal presente regolamento. Le autorità che non hanno diritto di accesso a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.
4. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste un'esigenza operativa.
5. Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.
6. Le norme tecniche necessarie per la connessione tra segnalazioni sono stabilite e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 44

Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari

1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni che danno origine a una segnalazione presso l'ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati entro un anno dalla cancellazione dal SIS della relativa segnalazione.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi a una determinata segnalazione da esso effettuata o a una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è disciplinato dalla legislazione nazionale.

Articolo 45

Trasferimento di dati personali a terzi

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari a norma del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione.

CAPO IX

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 46

Legislazione applicabile

1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia **e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera** in conformità del presente regolamento. **Il regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol) si applica al trattamento dei dati personali da parte di Europol in conformità del presente regolamento.**
2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di cui all'articolo 29 laddove non si [...] **applichi la** direttiva (UE) 2016/680.
3. **Le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680 si applicano al** trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse [...].

*Articolo **46 bis**⁷⁶*

Diritto di informazione

1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione effettuata a norma del presente regolamento sono informati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. L'informazione è fornita per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o a un riferimento a detta decisione.

⁷⁶ Spostato dall'articolo 48.

2. L'informazione non è comunicata

a) laddove:

i) i dati personali non siano stati raccolti presso il cittadino di paese terzo interessato;

e

ii) la comunicazione dell'informazione si riveli impossibile o richieda sforzi sproporzionati;

b) laddove il cittadino di paese terzo interessato sia già informato;

c) laddove la legislazione nazionale consenta limitazioni al diritto d'informazione, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.

Articolo 47

Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente

1. Il diritto dell'interessato di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.

2. [...]

3. Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione può comunicare **all'interessato** informazioni su tali dati soltanto [...] **previo consenso di ciascuno** Stato membro segnalante [...]. A ciò si provvede tramite scambio di informazioni supplementari.
4. Gli Stati membri possono decidere di non comunicare informazioni all'interessato, del tutto o in parte, in conformità della legislazione nazionale, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi [...] **dell'interessato** al fine di:
- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
 - b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
 - c) proteggere la sicurezza pubblica;
 - d) proteggere la sicurezza nazionale; **oppure**
 - e) proteggere i diritti e le libertà altrui.
5. **A seguito di una richiesta di accesso, rettifica o cancellazione,** l'interessato è informato non appena possibile [...] **, a partire dalla data della richiesta, del seguito dato all'esercizio di tali diritti.**⁷⁷

⁷⁷ Unito al paragrafo 6.

6. [...] ⁷⁸

Articolo 48 ⁷⁹

[...]

⁷⁸ Unito al paragrafo 5.

⁷⁹ Spostato all'articolo 46 bis.

Articolo 49

Mezzi di impugnazione

1. Chiunque può adire [...] **qualsiasi** autorità competente, **tra cui il giudice**, in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, [...] cancellare **od ottenere** informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda.
2. Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dai giudici o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 53.
3. [...] **Le** autorità nazionali [...] **producono** relazioni annuali su:
 - a) il numero di richieste di accesso presentate dagli interessati al titolare del trattamento e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
 - b) il numero di richieste di accesso presentate dagli interessati all'autorità nazionale di controllo e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
 - c) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente che sono state presentate al titolare del trattamento, e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati;
 - d) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni di dati archiviati illecitamente che sono state presentate all'autorità nazionale di controllo;
 - e) il numero di cause [...] **nelle quali è stata emessa una decisione giudiziale definitiva** [...] **e**
 - g) eventuali osservazioni sui casi di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive emesse da giudici o autorità di altri Stati membri in merito a segnalazioni create dallo Stato membro segnalante.

Le relazioni delle autorità nazionali di controllo sono trasmesse al meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 52.

Articolo 50
Controllo dell'N.SIS

1. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità [...] nazionale di controllo [...] in esso designata e investita dei poteri di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/680 o al capo VI del regolamento (UE) 2016/679 controlli in indipendenza la liceità del trattamento dei dati personali SIS nel territorio di appartenenza e della loro trasmissione da detto territorio, nonché lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari **nel territorio di appartenenza**.
2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel N.SIS del proprio paese, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo è svolto [...] **dall'autorità nazionale** di controllo oppure da [...] **questa** commissione direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. L'autorità nazionale di controllo mantiene in qualsiasi momento il controllo sul revisore indipendente e la responsabilità del suo operato.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la rispettiva autorità nazionale di controllo disponga di risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento.

Articolo 51
Controllo dell'agenzia

1. Il Garante europeo della protezione dei dati garantisce che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati [...] **svolge** un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'agenzia ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Articolo 52

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS.
2. Se necessario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento e di altri atti giuridici dell'Unione applicabili, studiano i problemi emersi nell'esercizio di un controllo indipendente o nell'esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si incontrano almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
4. Ogni [...] **anno** il comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/679 trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività inerenti al controllo coordinato.

CAPO X
RESPONSABILITÀ E SANZIONI⁸⁰

Articolo 53
Responsabilità

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, **conformemente alla legislazione nazionale**, dei danni causati a una persona in seguito all'uso dell'N.SIS. La disposizione si applica anche ai danni causati dallo Stato membro segnalante, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.
2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione non è lo Stato membro segnalante, quest'ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l'uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi il presente regolamento.
3. Se l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal presente regolamento causa danni al SIS, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l'agenzia o [...] **altri Stati membri partecipanti** al SIS non abbiano omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.

Articolo 53 bis
Sanzioni⁸¹

Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale uso improprio dei dati inseriti nel SIS II o qualsiasi scambio di informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punito con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente alla legislazione nazionale.

⁸⁰ È stato aggiunto "e sanzioni" in seguito all'inserimento del nuovo articolo 53 bis.

⁸¹ Nuovo articolo simile all'articolo 65 della decisione 2007/533/GAI.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Monitoraggio e statistiche

1. L'agenzia provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, sicurezza e qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni, **delle relazioni sulla qualità dei dati**, e delle statistiche, l'agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS centrale.
3. L'agenzia pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, **in totale e per ciascuno Stato membro**. L'agenzia [...] **pubblica inoltre relazioni annuali** relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, al numero annuo di riscontri positivi per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al SIS per l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro, comprese statistiche sulla procedura di consultazione di cui all'articolo 26. Le statistiche prodotte non contengono dati personali. La relazione statistica annuale è pubblicata.
4. Gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi **3, 5**, 7 e 8.

5. L'agenzia trasmette agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera tutte le relazioni statistiche che produce. Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, **in particolare del regolamento (UE) n. 1053/2013**⁸², la Commissione può chiedere all'agenzia di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni o sull'uso del SIS [...] **centrale e sullo scambio di informazioni supplementari**.
6. Ai fini dei paragrafi 3, 4 [...] **o** 5 e dell'articolo 15, paragrafo 5, l'agenzia istituisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente [...] **le relazioni** di cui al paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 5, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alla Commissione e alle agenzie di cui paragrafo 5 di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. L'agenzia accorda agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale mediante un accesso protetto tramite l'infrastruttura di comunicazione, con controllo dell'accesso e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.
- [...] ⁸³
7. [...] **O**gni due anni l'agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.

⁸² Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

⁸³ Testo spostato al paragrafo 9.

8. [...] **O**gni quattro anni la Commissione presenta una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa il perdurare della validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

9.⁸⁴ La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire e formulare le modalità dettagliate sul funzionamento dell'archivio centrale **di cui al paragrafo 6** e le norme sulla [...] sicurezza applicabili [...] **a tale** archivio [...]. **Tali atti** di esecuzione **sono adottati** secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 55

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁸⁴ Testo spostato dal paragrafo 6 *in fine*.

Articolo 56

Modifiche del regolamento (UE) n. 515/2014

Il regolamento (UE) n. 515/2014⁸⁵ è così modificato:

All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Ai fini dell'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006; e del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, [...] gli Stati membri ricevono una dotazione supplementare di 36,8 milioni di EUR da distribuire tramite una somma forfettaria in aggiunta alla loro dotazione di base e destinano interamente tale finanziamento ai sistemi nazionali del SIS per garantirne un aggiornamento rapido ed efficace in linea con [...] tali regolamenti [...]***

[...]*

[...]** [...].

⁸⁵ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Articolo 57
Abrogazione

Alla data di applicazione del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione⁸⁶.

Articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen⁸⁷.

Articolo 58
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 2. Esso si applica a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo che:
 - a) saranno state adottate le necessarie misure di esecuzione;
 - b) gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento;
 - c) l'agenzia avrà comunicato alla Commissione il **positivo** completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all'interazione tra CS-SIS e N.SIS.
- [...] Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente [...] **ai trattati**.

⁸⁶ Decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31).

⁸⁷ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.